

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1979
(V. Stampato n. 90)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(VISENTINI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 luglio 1979*

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1979, n. 149, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Proroga del termine per gli adempimenti relativi al codice fiscale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modifiche

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1979, n. 149, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 2.

La prima comunicazione di cui all'articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, quale sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, deve essere eseguita entro il 31 gennaio 1980. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 1980 devono essere presentate le richieste di integrazione di cui al terzo comma dell'articolo 21 del citato decreto, n. 605, e successive modificazioni.

Decreto-legge 23 maggio 1979, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 24 maggio 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1978, per consentire ai comuni di ottemperare sia agli adempimenti connessi con le prossime consultazioni elettorali del mese di giugno 1979, sia a quelli derivanti dalle vigenti disposizioni fiscali che impongono agli stessi comuni l'obbligo di ricevere le dichiarazioni dei predetti redditi e di trasmetterle agli uffici distrettuali delle imposte;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Sono prorogati al 30 giugno 1979 i termini per la presentazione dei redditi posseduti nell'anno 1978 da parte delle persone fisiche, società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Alla stessa data sono prorogati i termini per la presentazione della dichiarazione di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da parte dei sostituti d'imposta, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1978; nonchè i termini per la presentazione dei certificati di cui alla lettera *d*) del quarto comma dell'articolo 1 dello stesso decreto.

Devono altresì essere presentate entro il 30 giugno 1979 le dichiarazioni dei redditi i cui termini, ai sensi degli articoli 9, secondo e terzo comma, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono scaduti o scadono nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 29 giugno 1979.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1979.

PERTINI

ANDREOTTI — Malfatti —
PANDOLFI — Visentini

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO